

Con **SCEGLI TU SPECIAL 3** di Enel Energia hai un'offerta 100% rinnovabile e per i primi **TRE MESI** la componente energia è **GRATIS**.

SCOPRI DI PIÙ

100% ENERGIA RINNOVABILE
Enel Energia



Il pdl Zan è liberticida e discriminatorio

Centro studi Livatino 13 luglio 2020 Politica

Lettura seria e ragionata del testo unificato depositato alla Commissione Giustizia della Camera. Cosa non torna e perché è lesivo della libertà di tutti



Tratto dal **Centro studi Livatino** - L'on. Zan, relatore delle p.d.l. contro la omotransfobia ha depositato in Commissione Giustizia alla Camera, il testo unificato, che sarà oggetto di discussione e di esame nei prossimi giorni: pubblichiamo una scheda di lettura critica dell'articolo, che costituisce una sorta di appendice del volume **OMOFABI PER LEGGE? Colpevoli per non aver commesso il fatto** (a cura di A. Mantovano- contributi di Farri, Airoma, Ronco, Leotta, Cavallo e Respinti), **Cantagalli, Siena 2020. Il volume sarà presentato domani a Roma.**

1. Sta per iniziare in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati l'esame e il voto delle proposte di legge C. 107 (Boldrini e altri), C. 569 (Zan e altri), C. 868 (Scalfarotto e altri), C. 2171 (Perantoni e altri) e C. 2255 (Bartolozzi), **Misure di prevenzione e contrasto della violenza e della discriminazione per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere**: dopo una prima fase dedicata alle audizioni e alla discussione generale, il relatore on Zan ha redatto un testo unificato.

DELITTO DI LESO GENDER?

Presentazione del libro **OMOFABI PER LEGGE? Colpevoli per non aver commesso il fatto.**

Autore: **Alberto Cantagalli**

Relatori: **Alberto Cantagalli, Mauro Ronco, Alessandro Mantovano, Alberto Farri, Alberto Airoma, Roberto Leotta, Domenico Cavallo, Roberto Respinti**

Introduzione e coordinamento: **Domenico Menarollo**

Martedì 14 luglio 2020 h. 17.30
Palazzo della Repubblica, Sala Aperta
Via della Piazza, 11a RICOLA

ABBONATI A TEMPI
O REGISTRATI GRATUITAMENTE

VIDEO



Abbattuta la statua del "padre degli indios"

Altri video

LETTERE AL DIRETTORE

La profezia di Chomsky e quella di Milosz sulla caccia alle farfalle (in monopattino)

Scrivi al direttore

Con **SCEGLI TU SPECIAL 3** di Enel Energia hai un'offerta 100% rinnovabile e per i primi **TRE MESI** la componente energia è **GRATIS**.

SCOPRI DI PIÙ

100% ENERGIA RINNOVABILE
Enel Energia



Tempi Web
30.693 "Mi piace"

Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il Centro studi Rosario Livatino, che ha preso parte alle audizioni con propri esponenti, ha curato per l'editore **Cantagalli** una pubblicazione che ne raccoglie le relazioni, coordinandole ed evitando sovrapposizioni^[1]: nell'illustrazione del testo unificato che segue si dà per scontata la conoscenza dei rilievi alle singole proposte contenuta nel libro, e a essi si rinvia.

2. Più che una sintesi, il t.u. Zan sembra la sommatoria delle cinque p.d.l. Questo emerge già dai primi due articoli, che estendono la portata degli art. 604 bis e 604 ter del codice penale, a loro volta introdotti dalla c.d. "legge Mancino". Nelle varie p.d.l. il movente della discriminazione è stato etichettato con formule differenti: AC. 2255 (Bartolozzi) utilizza la formula "di genere"; AC. 2171 (Perantoni) e AC. 569 (Zan) utilizzano la formula "fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere"; AC. 868 (Scalfarotto) utilizza la formula "fondati sull'omofobia o sulla transfobia"; AC. 107 (Boldrini) utilizza la formula "motivati dall'identità sessuale della vittima". Già non vi è unanimità sul significato di ciascuna di tali espressioni perché generica e controversa: maggiore confusione deriva dall'assenza di una categoria unica di riferimento. Il t.u. Zan non opera una scelta, ma estende sia la fattispecie di reato di cui all'art. 604 bis, sia la circostanza aggravante di cui all'art. 604 ter agli atti discriminatori "fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere": mette insieme tutte le espressioni usate nelle differenti p.d.l. E quindi lascia al giudice, nell'applicazione delle nuove disposizioni, il potere più ampio, oltre il limite dell'arbitrio, per riempire di senso e di contenuto le categorie adoperate.

3. Maggiore chiarezza non viene dalla lettura della relazione che accompagna il testo unificato: avvertendo il peso dei rilievi mossi durante le audizioni, l'on Zan si impegna nel respingere la censura di violazione della tassatività della norma penale; tuttavia lo fa con tale apoditticità da ottenere l'esito contrario. Scrive il relatore che "la terminologia prescelta fornisce (...) maggiori garanzie sul piano della determinatezza della fattispecie penale e, allo stesso tempo, evita formulazioni discriminatorie. Parlare di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere consente infatti di dare riconoscimento e protezione a queste dimensioni della personalità, indipendentemente dalla loro specifica manifestazione nell'esperienza di vita del soggetto: in altre parole, la formulazione prescelta consente di considerare e proteggere da discriminazione e violenza il sesso e ogni declinazione del genere, degli orientamenti sessuali e dell'identità di genere della persona, così rispettando pienamente l'articolo 3 della Costituzione. Inoltre, l'enumerazione dei diversi aspetti della personalità oggetto di riconoscimento e protezione potrebbe consentire di considerare anche la dimensione multipla o intersezionale della discriminazione e della violenza (quella che, cioè, investe diversi aspetti della personalità allo stesso tempo: ad esempio, una donna lesbica può subire discriminazione o violenza in quanto donna e in quanto lesbica, o viceversa)".

Se l'obiettivo è di garantire specificità alla norma incriminatrice, non si può dire che il risultato sia raggiunto: intanto non si comprende come possa un profilo di maggiore determinatezza derivare dall'uso di più categorie di riferimento, quando in talune delle p.d.l. (cf. per es. C. 107 Boldrini e altri) di ciascuna di esse viene fornita la definizione, in termini distinti l'una rispetto l'altra. E poi, si provi a consegnare all'interprete, fra gli altri, il canone esegetico della "dimensione multipla o intersezionale della discriminazione": l'unico dato certo è che il *tot sententiae* diventerà la regola. E ciò in un contesto non già di accademia, al cui interno dilettarsi su come intendere l'"identità di genere" o l'"orientamento sessuale": bensì in un contesto di giustizia penale, che prevede sanzioni fino a un massimo di sei anni di reclusione; sanzioni che, oltre a essere in sé pesanti, permettono di utilizzare strumenti di indagine come le intercettazioni (per le quali è sufficiente un limite sanzionatorio massimo di cinque anni) e di imporre misure cautelari restrittive della libertà, fino al carcere.

Per fare un esempio concreto, se - in virtù dell'arbitrio che viene concesso al giudice - una associazione pro family o pro life ha nello statuto come propria

I NOSTRI BLOG



Marina Corradi
Terra da nessuno
Il profumo di fine scuola



Aldo Trento
Lettere dalla fine del mondo
Per non vivere nella paura
aggrappiamoci all'ancora della fede



Pippo Corigliano
Cartolina dal Paradiso
Perché a scuola non ci fanno studiare gli Atti degli apostoli?



Angelo Bonaguro
Good Bye, Lenin!
Svetlana, una vita spesa per i poveri e i disabili in Russia



Rodolfo Casadei
Il Deserto dei Tartari
Silvia Romano non è ancora tornata a casa

FOTO



Ddl Zan. "Delitto di lesa gender?"



Decapitata statua della Madonna in Francia



Black Lives Matter, sfigurata Madonna Nera in Olanda



Hong Kong. Una battaglia per la libertà di tutti



Con "Chapeau" Rosetum riapre al pubblico e diventa casa per gli artisti



Più parità per le paritarie, più libertà per tutti

Altre Foto